

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 GIU. 1999

ADDI' **22 GIU. 1999**

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CICCFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - BONADONNA - MARRONI

DELIBERAZIONE N° 3575

OGGETTO:

Revoca della deliberazione della Giunta Regionale del 4 settembre 1997 n. 5413, con la quale è stata rilasciata alla Soc. Edil Market s.r.l. la concessione a derivare acqua pubblica in Comune di Tarquinia loc. Marina Veica. R.D. 11.12.1933 n.1775.



## PREMESSO

CHE la Soc. Edil Market s.r.l. è titolare della concessione a derivare ed utilizzare acqua pubblica per il consumo umano, in Comune di Tarquinia loc. Marina Velca, rilasciata con delibera di Giunta Regionale n. 5413 del 4 settembre 1997;

CHE è stato sottoscritto il disciplinare di concessione n. 8606 del 9 ottobre 1995 in cui sono riportati gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione suddetta;

CHE il Tribunale di Viterbo - Sezione Fallimentare ha dichiarato il fallimento della Edil Market S.r.l. con sentenza n. 16 del 30.04.1998 nella quale è riportato che:

- negli ultimi anni di gestione amministrativa della Società sono stati caratterizzati da numerose e gravi irregolarità, al punto da determinare la revoca dell'amministratore unico Milioni e la nomina di un commissario giudiziario;
- la sussistenza delle gravi e ripetute irregolarità gestionali è stata riconosciuta anche in sede di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Roma;
- le stesse irregolarità abbiano contribuito a determinare una situazione di dissesto patrimoniale attraverso i ripetuti ed ingenti prelievi di danaro effettuati da alcuni soci e società del "gruppo" dalle casse sociali, fatti accertati inconfutabilmente dall'amministratore giudiziario;
- la situazione rilevata dall'amministratore giudiziario evidenzia, comunque, uno stato di irreversibile ed insanabile dissesto patrimoniale, determinato, in gran parte, dalla cessione di tutte le attività mobiliari ed immobiliari intervenuta con il richiamato atto pubblico del 25.07.97, peraltro oggetto di accertamento giudiziale. Ed infatti, posto che la società presentava una redditività media stimata in circa f. 1.300.000.000 all'anno, derivante dalla gestione dell'acquedotto, degli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua e delle fognature nel comprensorio abitativo di Marina Velca, loc. Voltunna e Pian di Spille, l'intervenuta vendita dell'impianto ha determinato in concreto l'azzeramento della capacità patrimoniali della società;
- nel caso in esame, di fronte all'integrale "svuotamento" patrimoniale della Edil Market, del tutto incapace allo stato di produrre attività economiche, si contrappone una rilevante esposizione debitoria della medesima, non suscettibile di risanamento e, quindi, da ritenersi irreversibile;
- CHE in data 16 dicembre 1997 il Sig. Fabio Galanti, nato a Viterbo il 16.04.1954, residente a Viterbo fraz. Grotte S.Stefano Via della Stazione n. 91 nella sua qualità di amministratore unico della Soc. SO.GE.CA. s.r.l. con sede in Viterbo strada Teverina s.n.c., ha comunicato che, a seguito atto rogito notaio D'Alessandro Luciano, stipulato in data 25.07.1997 e registrato a Viterbo il 29.07.1997 al n.4083 repertorio n. 279641 raccolta n. 17511, la Soc. Edil Market s.r.l. ha ceduto alla SO.GE.CA. s.r.l. tutte le attività mobiliari e immobiliari ed ha chiesto il subentro nella concessione assentita con delibera di Giunta Regionale del 4.09.1997 n. 5413 alla EDIL MARKET s.r.l.
- CHE il Curatore fallimentare Dr. Pier Luigi Riccucci con nota del 11.02.1999 ha invitato gli organi regionali a non dar corso alla domanda di subentro nella concessione n. 8606 del 9.10.1995 presentata dalla SO.GE.CA. s.r.l. in data 16.12.1997.

CONSIDERATO



CHE l'intervenuta cessione alla SO.GE.CA. dell'impianto con rogito del 25.07.97 ha determinato in concreto l'azzeramento della capacità patrimoniale della Società, la quale non è in grado di far fronte agli obblighi assunti con il disciplinare di concessione;

CHE l'iter istruttorio di subentro presentato dalla SO.GE.CA. deve ritenersi incompleto e comunque privo di elementi che illustrino i motivi che hanno determinato la cessione dell'utenza e delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare la voltura;

CHE il procedimento istruttorio succitato di subentro non è mai stato ratificato né approvato con atto formale della Giunta Regionale, per i motivi surrichiamati, nonché per il procedimento in itinere presso il Tribunale di Viterbo;

CHE l'Ufficio competente ha preso atto, con diffida a firma dall'Avvocato C. Lucisano e T. Eusepi della Società Major '75 S.r.l. del 8 Aprile 1999, della sentenza n.16 del 30.04.1998, con la quale è stato dichiarato l'avvenuto fallimento della Società citata, ed è stata trasmessa dal medesimo con nota del 28.05.1999 acquisita al protocollo il 14.06.1999 n. 5166132.

CHE la cessione della Società EDIL MARKET è intervenuta con atto pubblico del 25.07.1997, mentre la SO.GE.CA. ha richiesto il nulla osta, per la cessione dell'utenza il 16.12.1997, con notevole ritardo rispetto alle prescrizioni di legge.

#### RITENUTO

CHE la concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi;  
CHE è necessario, ai sensi del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, per la gestione dell'acquedotto che la Società abbia capacità tecnico-finanziaria ed industriale;

CHE è necessario revocare in via di autotutela la concessione a derivare acqua pubblica, rilasciata alla Soc. EDIL MARKET S.r.l. in quanto soggetto privo delle capacità patrimoniali, tecnico-finanziarie;

CHE non si può procedere alla voltura dell'utenza alla Soc. SO.GE.CA. poiché bisogna verificare la solidità economica-finanziaria, il procedimento pendente presso il Tribunale teso ad ottenere l'annullamento dell'atto di vendita degli impianti per la distribuzione dell'acqua per il consumo umano;

CHE la concessione alla Soc. Edil Market S.r.l. è stata rilasciata subordinatamente alla facoltà del Comune di Tarquinia di richiedere le opere di urbanizzazione costruite a seguito della lottizzazione in loc. "Pian di Spillo" e "Voltunna";

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

VISTO il voto n.4566 del 31.05.1999 nel quale il C.T.C.R. esprime parere favorevole alla revoca della delibera di Giunta Regionale del 4 settembre 1997 n.5413, con la quale è stata rilasciata alla Soc. Edil Market S.r.l. la concessione a derivare e utilizzare acqua pubblica per il consumo umano in Comune di Tarquinia loc. Marina Velca;

VISTA la legge regionale del 24.11.1994 n.63. Proroga della durata delle utenze e riconoscimento del diritto alla concessione di acqua pubblica per piccole derivazioni.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'G'.

D E L I B E R A

- Per i motivi citati in premessa;
- ai sensi dell'art. 14 del R.D. 14 agosto 1920, n.1285, di revocare la delibera di Giunta Regionale del 4 settembre 1997 n.5413, con la quale è stata rilasciata alla Soc. Edil Market S.r.l. la concessione a utilizzare e derivare acqua pubblica per il consumo umano in Comune di Tarquinia loc. Marina Velca;
- ai sensi dell'art. 55 lettera G) del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, di dichiarare la decadenza dal diritto a derivare e utilizzare acqua pubblica concessa alla Soc. Edil Market S.r.l. suddetta;
- di respingere l'istanza di subentro presentata dalla SO.GE.C.A. per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta dichiarato con atto formale della Giunta Regionale.

Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi della L.15.05.1997 n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 SET. 1997

ADDI 4 SET. 1997, NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
BONOTTO	Gian Pietro	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
FEDERICO	Maurizio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... OMISSIS

LUCISANO e META.


ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 5413

~~OGGETTO~~: Riconoscimento del diritto a derivare ed utilizzare acqua per consumo umano, alla Soc. Edilmarket a r.l., ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e della L.R. 24.11.1994 n. 63, in Comune di Tarquinia (Vt).



*Copia conforme agli atti dell'ufficio*



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle OO.RR.SS.M. - Settore 32/1;

VISTA la domanda di concessione a derivare acqua da pozzo, presentata dalla Soc. Immobiliare Velca S.p.A. in data 3.06.1975 nonché le domande di subentro presentate dalla S.A.G.I. S.p.A. e dalla Edil Market S.r.l. rispettivamente in data 24.06.1987 e 22.02.1991;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria le Società citate hanno subito processi di fusione e di compravendita, fino all'attuale Edil Market, comunicati al competente Settore Decentrato di Viterbo;

VISTA l'istruttoria esperita e trasmessa con nota n.4598 il 18.06.1982 dal Settore Decentrato OO.LL.PP. di Viterbo, dalla quale risulta:

- sono state regolarmente effettuate le pubblicazioni della domanda sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Viterbo il 28.11.1980 e sulla G.U. il 15.04.1981;
- con Ordinanza in data 27.02.1982 n.1029 è stata disposta la pubblicazione della domanda presso il Settore decentrato OO.LL.PP. di Viterbo, nonché presso il Comune di Tarquinia;
- una copia dell'Ordinanza è stata inviata alla Provincia di Viterbo, alla Sezione idrografica di Roma e al Comitato di Roma;
- la visita locale per l'istruttoria è stata espletata il 23.04.1982.

CONSIDERATO che durante il procedimento suddetto non sono state presentate domande incompatibili o concorrenti né opposizioni scritte o orali né osservazioni da parte di terzi;

CONSIDERATO che il Consorzio fra i lottisti di Volturana Marina Velca e il Comitato Utenti Località "Volturana - Marina Velca" hanno presentata, oltre i termini previsti dal R.L. 1775/1933, numerose osservazioni ed opposizioni rispettivamente in data 2 ottobre 1994 in data 12.2.1996 prot.2096 e che successivamente anche singoli cittadini hanno trasmesso ulteriori opposizioni, parimenti fuori termine;

CONSIDERATO che il procedimento istruttorio si è concluso con nota n.4598 il 18.06.1982 e che non è possibile accogliere, ai sensi del R.L. 1775/1933 le opposizioni, trasmesse con notevole ritardo negli anni '94-'95 e '96;

CONSIDERATO che i Comuni ai sensi del T.U. 18 ottobre 1925, n. 2572 possono assumere l'impianto e l'esercizio diretto del pubblico servizio oppure possono affidarli all'industria privata;

VISTO l'atto di sottomissione del 26.11.64 riguardante gli "oneri per la lottizzazione di aree da parte della Immobiliare Velca Etruria S.p.A." con il quale la Società s'impegna verso il Comune di Tarquinia ad attuare la lottizzazione ed a realizzare l'approvvigionamento idrico mediante la realizzazione di pozzi e rete di adduzione alle proprietà lottizzate ed ai servizi;

VISTA la delibera della Giunta del Comune di Tarquinia n. 60 del 26.01.1995, con la quale è stato autorizzato il Sindaco a richiedere ai lottizzanti e aventi causa la cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate per obbligo convenzionale nelle lottizzazioni "Plan di Spille" e "Voitone";

CONSIDERATO che la Soc. Edil Market ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio per l'annullamento della deliberazione comunale n.60/95, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

CONSIDERATO che ai sensi della legge sanitaria del 27 luglio 1934, n. 1265 le bevande di ogni specie e l'acqua potabile sono soggette a vigilanza, degli Organi Sanitari e del Comune, per la tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo con nota del 23.05.1996 n.842/G ha espresso giudizio favorevole per la potabilità dell'acqua nonché per le opere di protezione dei boccapozzi siti in Marina Velca;



*Copia conforme agli atti di legge* 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Tarquinia n.107 del 20.12.1995 con la quale sono state individuate le aree di salvaguardia delle risorse idriche;

VISTA la nota del 15.02.1996 n.358 dell'Ufficio Provinciale dell'Industria Del Commercio e dell'Artigianato di Viterbo, con la quale si comunica che è stato concluso il procedimento proposto dall'Edil Market per la verifica tariffaria, dichiarando questa conforme alle procedure previste dalla deliberazione Cipe del 10.05.1995 punti 3 e 4;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche o integrazioni;

VISTO l'art. 13 del D.P.R. 15.1.1972 n.8 e l'art.90 del D.P.R. 24.7.1977, n.616 che dispone la delega alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque pubbliche;

VISTO il decreto ministeriale del 26.7.1990 con il quale vengono rideterminati i canoni, proventi e diritti erariali;

VISTA la legge 10.5.1976 n.319 avente ad oggetto "Norme per la tutela delle acque dell'inquinamento";

VISTO il decreto ministeriale 26.03.1991 avente ad oggetto "Norme tecniche di prima attuazione" del D.P.R. 24.05.1988, n.236, relative all'attuazione delle direttive CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16.04.1987, n. 183;

VISTA la legge 24.12.1979, n.650 concernente "Integrazioni e modifiche della legge 16.04.1973 n.171 e 10.5.1976, n.319 in materia di tutela delle acque dell'inquinamento";

VISTO il D.lvo 12.07.1993, n.275 concernente il "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche";

VISTO l'art. 10 della legge 5.01.1994 n.36 concernente "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTO l'art.2 della legge regionale 24 novembre 1994 n.68 che riconosce il diritto a derivare acqua pubblica per gli utenti che hanno presentato domanda di concessione e il cui procedimento istruttorio si è concluso favorevolmente all'entrata in vigore della legge 5.01.1994, n.36;

CONSIDERATO che con le note nn.2238 e 2278 rispettivamente del 21.03.1997 e del 24.03.1997 è stato espletto un supplemento d'istruttoria dal quale non sono emersi elementi ostativi al rilascio della concessione;

VISTO il benessere della Direzione compartimentale del territorio per le Regioni Lazio Abruzzo e Molise - Sezione staccata della provincia di Viterbo, in data 13.09.1996 prot. 4706;

CONSIDERATO che il presente atto tiene luogo all'atto formale di concessione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 63/94;

RI TENUTO che possa farsi luogo al rilascio della concessione o al riconoscimento ai sensi della L.R. 63/94;

CONSIDERATO che è stato sottoscritto dalla soc. Edil Market il disciplinare di concessione in data 9.10.1995 repertorio n.8606;

VISTA la legge 15.05.1997 n.127;

#### D E L I B E R A

1. Salvo i diritti dei terzi, di approvare l'istruttoria espletta dal Settore Decentrato OO.LL.PP. di Viterbo in ordine alla domanda di concessione presentata dalla Soc. Immobiliare Veica S.p.A. alla quale sono subentrato la Soc. S.A.G.I. e da ultimo la Edil Market S.r.l.;
2. di riconoscere alla Soc. Edil Market S.r.l. il diritto a derivare acqua dalla falda idrica sotterranea per 30 anni, subordinatamente:
  - al rispetto delle leggi citate in premessa ed alle successive modificazioni ed integrazioni e delle condizioni contenute nel disciplinare n.8606 del 9.10.1995, che è parte integrante della presente deliberazione;

*Copia conforme agli atti d'ufficio*

- al pagamento del canone annuo di concessione di f. 900.000, nonchè i relativi canoni arretrati, quale imposta sulle concessioni statali. L'introito del canone anzidetto sarà imputato sul cap.2608 del bilancio di previsione delle entrate delle finanze dello Stato per l'esercizio in corso;
  - al pagamento dell'imposta regionale in applicazione delle leggi regionali;
  - all'esito del ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dalla Soc. Edil Market S.r.l. avverso la richiesta del Comune di Tarquinia di richiedere le opere di urbanizzazione costruite a seguito della lottizzazione in loc. "Pian di Spillo" e "Votone";
3. di accordare la concessione, in precario, a derivare moduli 0,3 (30 l/s) di acqua per il consumo umano. Le Autorità Sanitarie ed il Comune eserciteranno la dovuta vigilanza, ai sensi della legislazione vigente, sulle caratteristiche chimico - fisiche delle acque distribuite, nonchè sull'uso sanitario cui saranno adibite;
4. di respingere le osservazioni ed opposizioni presentate dal Consorzio tra i Lottisti Votone Località Marina Velca e dal Consorzio di Marina Velca "Pian di Spillo" e dal Comitato Utenti - Voltunna, poichè oltre i termini previsti dall'art. 7 del R.D. 1775/1933.

La mancata osservanza di una sola delle condizioni succitate o l'inottemperanza a quanto venisse eventualmente imposto in sede di esecuzione dei lavori comporta l'inefficacia della concessione.

Il rinnovo della concessione deve essere richiesto almeno due anni prima della scadenza della stessa.

Il dirigente del Settore Decentrato OO.LL.PP. di Viterbo è incaricato dell'esecuzione del presente atto e di adeguare i disciplinari alla legislazione vigente.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.15 maggio 1997 n. 127 art. 17.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro sessanta gg. dalla notificazione.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



conforme  
 DIRETTORE  
 Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità  
 REGIONE LAZIO

*Handwritten signature: Nicola Belli*

*Handwritten initials: gv*

1 OTT. 1997



*Handwritten note: Copia conforme agli atti d'ufficio*

**REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI**

**SETTORE DECENTRATO DI VITERBO**

REPERTORIO N° 8606 IN DATA 9 OTT. 1995

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui deve essere vincolata la concessione della derivazione di acqua da un pozzo in bacino Fiume Marta chiesta dalla ditta Soc. IMMOBILIARE VELCA S. p. a. con domanda in data 03/06/1975 per uso potabile; con domanda in data 24/06/1987 la ditta SAGI S. p. a. chiedeva il subentro e con domanda in data 22/02/1991 la ditta EDILMARRET S. r. l. chiedeva il subentro.

**ART. 1**

**QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

La quantità di acqua da derivare da un pozzo in bacino Fiume Marta in località MARINA VELCA del Comune di TARQUINIA è fissata in misura non superiore a moduli 0,1 ( litri secondo 10 ) sino al 31/05/1993 e dal 01/06/1993 la quantità di acqua da derivare è fissata in misura non superiore a moduli 0,3 ( litri secondo 30 ); l'acqua verrà impiegata per gli usi potabili del Centro Residenziale MARINA VELCA.

**ART. 2**

**VOLUME DI ACQUA IN BASE AL QUALE E' STABILITO IL CANONE**

Agli effetti della corresponsione del canone il volume di acqua derivabile viene stabilito in moduli 0,1 ( litri secondo 10 ) sino al 31/05/1993 e dal 01/06/1993 il volume di acqua derivabile viene stabilito in moduli 0,3 ( litri secondo 30 ).

**ART. 3**

**LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA**

Le opere di presa dell'acqua consistono: in un pozzo della profondità di mt. 10. All'interno dello stesso sarà installata una pompa sommersa. Altre caratteristiche del



*copie conferme agli atti d'ufficio*  
*ur*



*1995*  
*1987*  
*1975*  
*1991*

*M. Di. en.*

pozzo: sezione cm. 30, rivestimento interno con camicia metallica.

Tali opere dovranno essere attuate in conformita' al progetto a firma del Geom. Franco Lazzarini che fa parte integrante del presente disciplinare.

#### ART. 4

#### REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinchè la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, si dovrà: tarare la elettropompa e installare idoneo strumento di misurazione di portata, nonché strumenti di depurazione e curarne la manutenzione continua.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di imporre, a suo insindacabile giudizio, altre particolari opere o modifiche che si rendessero necessarie per la disciplina delle utenze, nonché di ridurre la quantità di acqua concessa in finzione di una eventuale diminuzione dell'acqua disponibile.

#### ART. 5

#### TUBAZIONI

La ditta deve adottare tutte le precauzioni necessarie, o che vengano eventualmente indicate dalla Amministrazione, per impedire frantumati, infiltrazioni, formazioni di zone acquitrinose lungo il corso delle tubazioni e disperdimenti di acqua.

#### ART. 6

#### GARANZIE DA OSSERVARE

Saranno a carico della ditta concessionaria la esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strada, canali, scoli e simili, sia per le difese del suolo, della proprietà e del buon regime del POZZO in dipendenza della concessa derivazione, tanto se la necessità delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertata in seguito.



*copie consegnate agli uffici d'ufficio*

*or*

*Franco Lazzarini*  
BPR  
7582

*M. Min*

*M. Liari*

La ditta concessionaria si obbliga poi a consentire in ogni tempo l'accesso nei fondi ai Funzionari della Regione Lazio e della Sezione Idrografica di Roma per gli accertamenti che potranno essere effettuati.

#### ART. 7

#### COLLAUDO E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Eseguita la visita di collaudo, il Settore regionale competente, ove non vi siano eccezioni in contrario potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato.

Ove detto Settore riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro i mesi estivi successivi alla data del provvedimento di approvazione del collaudo la ditta dovrà, sotto pena delle sanzioni di legge, utilizzare l'acqua concessa.

#### ART. 8

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 ( trenta ) successivi e continui decorrenti dalla data della delibera di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni del luogo o del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha diritto a ritenere, senza compenso, le opere di captazione, adduzione e distribuzione costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il

*copie conferme agli atti dell'ufficio*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
RISR  
RISR  
RISR



*[Handwritten signature]*  
M. di ...





concessionario a rimuovere ed a ridurre le pertinenze della derivazione nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

**ART. 9**  
**CANONE**

La ditta concessionaria corrisponderà alle finanze dello Stato, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data del 03/06/1975 al 30/11/1981 l'annuo canone di £ 1.600 in ragione di £ 16.000 a modulo; dal 01/12/1981 al 31/12/1993 l'annuo canone di £ 30.000 in ragione del minimo imponibile; dal 01/06/1993 al 31/12/1993 l'annuo canone di £ 38.400, calcolato nella misura di £ 128.000 a modulo e dal 01/01/1994 al 31/12/1995 l'annuo canone di £ 900.000, calcolato nella misura di £ 30.000 per ogni litro secondo, anche se non possa o non voglia fare uso di tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell' articolo unico della legge 18/10/1942, n° 1434, oltre all'imposta regionale affinente.

Detto canone può essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione alle eventuali variazioni di portata risultanti da accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo.

**ART. 10**  
**PAGAMENTI E DEPOSITI**

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria ha dimostrato con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- a) il versamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Viterbo della somma di £ 10.000 come da quietanza n° 10727 in data 14/07/1993 e della somma di £ 50.000 come da quietanza n° 15279 in data 10/11/1992 per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del citato T.U. del 11/12/1933, n° 1775;

il versamento presso la Cassa DD.PP. della somma di £ 120.000 come da quietanza n°

*per coprire le spese di st. d'effes*  
*Qu*

*21/12/93*  
*20/12/93*  
*20/12/93*

*M. L. ...*







**DOMICILIO LEGALE**

Per ogni effetto del presente atto e di legge, la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in TARQUINIA presso quella Casa Comunale.

*Milioni Anton Maria*

*noto a Viterbo il 31/5/30*

*\* Viterbo Viterbo via Viterbo (Vi) 28-2-37*

*Stato Militare nato a Segrate (MI) il 18/10/1898*

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI  
SETTORE DECENTRATO DI VITERBO

Io sottoscritto M. G. Russo, Responsabile

del Settore soprintestato, dichiaro che

GITTO MARIA MILIONI

la cui identità mi è stata accertata dai fidejacenti in/rascritti da me conosciuti, ha firmato in fine o nel margine di ciascun foglio, il sopraesposto disciplinare in presenza dei testimoni fidejacenti STORPI FRANCESCO & PAOLA MARIA, ambedue funzionari di questo Settore, aventi i requisiti prescritti dalla legge.



UFFICIO DEL SETTORE DECENTRATO  
REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI  
SETTORE DECENTRATO DI VITERBO  
M. G. RUSSO

*[Handwritten signature]*



*Esce infine gli atti di*

*[Handwritten signature]*



10/5/1976 n. 319, oltre alla legge 5 gennaio 1994 n. 36 ed alla legge Regione Lazio 22 gennaio 1996 n. 6;

- d) - Che, viceversa, sia alla data della deliberazione, sia alla data odierna, sia durante il periodo dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Regione, l'acqua oggetto della concessione è risultata di fatto "non potabile" ed il suo consumo, oltre alla distribuzione della stessa - che già avveniva di fatto da parte della Soc. Edilmarket S.r.l. in assenza di concessione - è stato proibito con reiterate ordinanze del Sindaco del Comune di Tarquinia, puntualmente inviate alla Regione;
- e) - Che, inoltre, in data 17 luglio 1997, dell'allora aspirante concessionaria Edilmarket S.r.l. era stata disposta dal Tribunale Civile di Viterbo l'Amministrazione Giudiziaria, con revoca dell'Amministratore in carica, in seguito alle gravi irregolarità riscontrate dal medesimo Tribunale nella gestione societaria ed arrecate soprattutto a danno dell'utenza di Marina Velca;
- f) - Che, di tutto ciò, l'Assessorato Opere e Reti di Mobilità della Regione Lazio era perfettamente informato tramite deposito di numerose memorie specifiche agli atti dell'Ufficio Risorse Idriche settore 33 di Roma, via Capitan Bavastro 108;
- g) - Che, in data 24 dicembre 1997, l'Amministratore Giudiziario dell'Edilmarket S.r.l. ha presentato istanza di fallimento della società medesima, innanzi al Tribunale Civile di Viterbo;
- h) - Che, peraltro, in data 25 luglio 1997, l'ex Amministratore già revocato dell'Edilmarket S.r.l. ha venduto i pozzi e gli altri impianti di proprietà dell'Edilmarket S.r.l., mediante i quali la stessa svolgeva l'attività ora oggetto di



concessione, alla SO.GE.CA. S.r.l. (già Edilmarket 1 S.r.l.) di cui risultava socio unico il Sig. Mauro Sacconi, socio di maggioranza dell'Edilmarket S.r.l.;

- i) - Che l'Amministratore Giudiziario, reso edotto dei predetti fatti, ha immediatamente incardinato un giudizio per ottenere l'annullamento dell'atto di vendita degli impianti per l'estrazione e per la derivazione dell'acqua;
- j) - Che in data 30/4/1998 il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 16 depositata il 2/5/98, dichiarava il fallimento dell'Edilmarket S.r.l.;
- k) - Che, tuttavia, il medesimo apprendeva che la SO.GE.CA. S.r.l. aveva nel frattempo concesso in locazione per nove anni più nove gli impianti suddetti ad un terzo soggetto, la SMARTRE S.r.l. e che, pertanto, è proprio tale soggetto a svolgere a tutt'oggi l'attività di estrazione e distribuzione dell'acqua nel territorio di Marina Velca, Tarquinia (VT);
- l) - Che tale attività viene svolta, come accertato dai Carabinieri di Tarquinia, attingendo acqua pubblica non soltanto dai pozzi individuati nell'atto concessorio, ma anche da altri pozzi estranei ad ogni controllo; verificabile  
Viterbo
- m) - Che, infine, non vengono rispettate le fasce di rispetto, come prestabilite per la tutela della raccolta dell'acqua. ←

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la Major '75 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, avendo interesse acchè gli organi competenti rispettino e facciano rispettare la normativa vigente, dovendo tutelare la propria attività nonché la salute dei propri clienti



per copia conforme

*Handwritten signature and date: 21/10/98*

**INVITA e DIFFIDA**


Codesta Ill.ma Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

- 1) - a voler revocare in via di autotutela la concessione indicata in oggetto;
- 2) - ad inibire a qualsiasi soggetto che svolga l'attività di estrazione e derivazione di acqua pubblica, privo di concessione, di svolgere l'attività medesima nel territorio del comune di Tarquinia, località Marina Velca;
- 3) - a voler adottare, ai sensi di legge, i necessari provvedimenti - eventualmente di concerto con gli altri enti territoriali competenti - per garantire l'erogazione di acqua potabile nel territorio di Marina Velca, Tarquinia (VT).

Fermo restando che, in mancanza, tuteleremo nelle opportune sedi gli interessi della Major '75 S.r.l. chiedendo anche l'accertamento di eventuali responsabilità, anche personali dei funzionari preposti.

Si fa riserva di ulteriori eventuali azioni legali a tutela dei danni alla salute che potranno determinarsi ai clienti o dipendenti dell'attività alberghiera a causa dello stato dell'acqua e dei servizi resi dalla società che di fatto esercita la gestione del ciclo dell'acqua nel territorio (acqua e depurazione acque reflue) sotto il controllo della Regione Lazio.


Roma, li 8 Aprile 1999

Avv. Claudio Lucisano  


MAJOR '75 S.r.l.  
L'Amministratore  
Tommaso Eusepi







REGIONE LAZIO

COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE  
SECONDA SEZIONE - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Seduta del 31-05-99...

Voto n. 4566.....

OGGETTO: Revoca della deliberazione della Giunta Regionale del 4 settembre 1997 n. 5413, con la quale è stata rilasciata alla Soc. Edil Market s.r.l. la concessione a derivare acqua pubblica in Comune di Tarquinia loc. Marina Velca.

IL COMITATO

VISTA la nota n.3961 del 10.05.1999 con la quale il Settore Acqua e suolo - dell'Assessorato OO.RR.SS.M. chiede il parere ai sensi della L.R. 8.11.1977 n.43 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI ed esaminati gli atti trasmessi;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 10 della citata legge per quanto concerne la validità dell'Assemblea;

VISTA la nota n.236 C.T.C.R. del 14.05.1999 con la quale il Presidente ha nominato membri della Commissione relatrice per la trattazione del suddetto argomento ai sensi dell'art. 10, 4° comma della citata legge i Sigg. Dott. A. Sansoni (Funzionario Istruttore)  
Avv. Dall'Aglio  
Ing. Cuomo

UDITO il Funzionario istruttore che esprime il parere unanime della Commissione relatrice.

per copia conforme  
all'originale  
(IL SEGRETARIO)



per copia conforme


*[Handwritten signatures and notes]*

PREMESSO

CHE la Soc. Edil Market s.r.l. è titolare della concessione a derivare ed utilizzare acqua pubblica per il consumo umano in Comune di Tarquinia loc. Marina Velca, rilasciata con delibera di Giunta Regionale n. 5413 del 4 settembre 1997; che è stato sottoscritto il disciplinare di concessione n. 8606 del 9 ottobre 1995 in cui sono riportati gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione; che il Tribunale di Viterbo - Sezione Fallimentare ha dichiarato il fallimento della Edil Market S.r.l. con sentenza n. 16 del 30.04.1998 nella quale è riportato che:

- negli ultimi anni di gestione amministrativa della Società sono stati caratterizzati da numerose e gravi irregolarità, al punto da determinare la revoca dall'amministratore unico Milioni e la nomina di un commissario giudiziario;
- la sussistenza delle gravi e ripetute irregolarità gestionali è stata riconosciuta anche in sede di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Roma;
- le stesse irregolarità abbiano contribuito a determinare una situazione di dissesto patrimoniale attraverso i ripetuti ed ingenti prelievi di danaro effettuati da alcuni soci e società del "gruppo" dalle casse sociali, fatti accertati inconfutabilmente dall'amministratore giudiziario;
- la situazione rilevata dall'amministratore giudiziario evidenzia, comunque, uno stato di irreversibile ed insanabile dissesto patrimoniale, determinato, in gran parte, dalla cessione di tutte le attività mobiliari ed immobiliari intervenuta con il richiamato atto pubblico del 25.07.97, peraltro oggetto di accertamento giudiziale. Ed infatti, posto che la società presentava una redditività media stimata in circa £. 1.300.000.000 all'anno, derivante dalla gestione dell'acquedotto, degli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua e delle fognature nel comprensorio abitativo di Marina Velca, loc. Voltunna e Pian di Spille, l'intervenuta vendita dell'impianto ha determinato in concreto l'azzeramento della capacità patrimoniali della società;
- nel caso in esame, di fronte all'integrale "svuotamento" patrimoniale della Edil Market, del tutto incapace allo stato di produrre attività economiche, si contrappone una rilevante esposizione debitoria della medesima, non suscettibile di risanamento e, quindi, da ritenersi irreversibile;
- che in data 16 dicembre 1997 il Sig. Fabio Galanti, nato a Viterbo il 16.04.1954, residente a Viterbo fraz. Grotte S.Stefano Via della Stazione n. 91 nella sua qualità di amministratore unico della Soc. SO.GE.CA. s.r.l. con sede in Viterbo strada Teverina s.n.c., ha comunicato che, a seguito atto rogito notaio D'Alessandro Luciano, stipulato in data 25.07.1997 e registrato a Viterbo il 29.07.1997 al n.4083 repertorio n. 279641 raccolta n. 17511, la Soc. Edil Market s.r.l. ha ceduto alla SO.GE.CA. s.r.l. tutte le attività mobiliari e immobiliari ed ha chiesto il subentro nella concessione assentita con delibera di Giunta Regionale del 4.09.1997 n. 5413 alla EDIL MARKET s.r.l.
- che il Settore Decentrato OO.LL.PP. di Viterbo durante l'iter istruttorio, peraltro incompiuto, della domanda succitata ha espresso parere favorevole al trasferimento dell'utenza;
- che il Curatore fallimentare Dr. Pier Luigi Riccucci con nota del 11.02.1999 ha invitato gli organi regionali a non dar corso alla domanda di subentro nella concessione n. 8606 del 9.10.1995 presentata dalla SO.GE.CA. s.r.l. in data 16.12.1997.

per copia conforme  
all'originale  
(IL SEGRETARIO)



per copia conforme

CONSIDERATO

che l'intervenuta vendita dell'impianto ha determinato in concreto l'azzeramento della capacità patrimoniale della Società, la quale non è in grado di far fronte agli obblighi assunti con il disciplinare di concessione;  
che l'iter istruttorio di subentro presentato dalla SO.GE.CA. deve ritenersi incompleto e comunque privo di elementi che illustrino i motivi che hanno determinato la cessione dell'utenza e delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare la voltura;  
che il procedimento istruttorio succitato di subentro non è mai stato ratificato ne approvato con atto formale della Giunta Regionale, per i motivi surrichiamati, nonchè per il procedimento in itinere presso il Tribunale di Viterbo;

RITENUTO

che la concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi;  
che è necessario, ai sensi del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, per la gestione dell'acquedotto che la Società abbia capacità tecnico-finanziaria ed industriale;  
che è necessario espletare ulteriori approfondimenti amministrativi presso gli Organi giudiziari, il Comune e l'Azienda Sanitaria;  
che è opportuno revocare in via di autotutela la concessione a derivare acqua pubblica, rilasciata alla Soc. EDIL MARKET S.r.l. in quanto soggetto privo delle capacità patrimoniali, tecnico-finanziarie;  
che non si può procedere alla voltura dell'utenza alla Soc. SO.GE.CA. poiché bisogna verificare la solidità economica-finanziaria, il procedimento pendente presso il Tribunale teso ad ottenere l'annullamento dell'atto di vendita degli impianti per la distribuzione dell'acqua per il consumo umano;  
che la concessione alla Soc. Edil Market S.r.l. è stata rilasciata subordinatamente alla facoltà del Comune di Tarquinia di richiedere le opere di urbanizzazione costruite a seguito della lottizzazione in loc. "Pian di Spillo" e "Voltunna";

TUTTO CIO' PREMESSO E  
CONSIDERATO IL COMITATO ESPRIME IL PARERE

ai sensi della L.R. 8.11.77 n. 43, di revocare la delibera di Giunta Regionale del 4 settembre 1997 n. 5413, con la quale è stata rilasciata alla Soc. Edil Market s.r.l. la concessione a derivare e utilizzare acqua pubblica per il consumo umano in Comune di Tarquinia loc. Marina Velca:

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
(Dr. Antonio Sansoni)

IL PRESIDENTE  
(Ing. L. Besson)

IL SEGRETARIO  
(Dr. G. Ferrari Fioli)

per copia conforme  
all'originale  
(IL SEGRETARIO)



AS/vot.8/pb

per copia conforme

*[Handwritten signature]*